

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

INDICE		PAG
	PAG	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1660	
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1660	
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
CODACCI PISANELLI e CAIATI: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948 n. 521. (1536)	1660	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1660	
CASTELLI EDGARDO . . . . .	1660	
FALETRA . . . . .	1660	
PRESIDENTE . . . . .	1660	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di metri quadrati 117.745 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di Chioggia. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). 3046) . . . . .	1660	
PRESIDENTE . . . . .	1660, 1661, 1663, 1664	
CASTELLI EDGARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	1661, 1663	
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1661, 1663	
MARTINELLI . . . . .	1661, 1663	
FALETRA . . . . .	1661, 1663	
CAVALLARO . . . . .	1662	
MERIZZI . . . . .	1662	
ANGELINO . . . . .	1662	
BIMA . . . . .	1662	
FACCHIN . . . . .	1662, 1663	
Cessione al comune di Cervia di un arenile della superficie di metri quadrati 28.500, appartenente al patrimonio dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, sito nella stessa località, della complessiva estensione di metri quadrati 28.600 di proprietà del comune di Cervia. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3047) . . . . .	1664	
PRESIDENTE . . . . .	1664, 1665, 1666	
CASTELLI EDGARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	1664, 1665	
FACCHIN . . . . .	1665	
FALETRA . . . . .	1665	
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1665	
Vendita a trattativa privata all'Ente morale « Casa dell'aviatore » del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al Viale della Università in Roma. (2980) . . . . .	1666	
PRESIDENTE . . . . .	1666	
BERLOFFA, <i>Relatore</i> . . . . .	1666	
Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Alessandria, di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da incorporare dal compendio denominato « Ex fattoria San Martino » in detta città. (2981) . . . . .	1667	
PRESIDENTE . . . . .	1667	
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1667	
RONZA . . . . .	1667	

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

	PAG.	
Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « Caserma Neri » sito in detto centro abitato. (2982) . . . . .	1667	
PRESIDENTE . . . . .	1667,	1668
BILOTTI <i>Relatore</i> . . . . .		1668
GHISLANDI . . . . .		1668
Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex Caserma Alessandro Farnese (Citadella) » sito in detta città (2983) . . . . .	1668	
PRESIDENTE . . . . .	1668,	1669
ARMOSINO, <i>Relatore</i> . . . . .	1668,	1669
ANGELINO PAOLO . . . . .		1669
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		1669

**La seduta comincia alle 9,20.**

TURNATURI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo il Presidente della nostra Commissione onorevole Ferreri Pietro, nonché i deputati Alicata e Romano.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge dei deputati Codacci-Pisanelli e Caiati « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 », relativa ai beni degli italiani in Tunisia. Il rappresentante del Governo ha chiesto di fare delle dichiarazioni.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 25 luglio 1957, cioè nella precedente seduta, feci delle dichiarazioni sulla proposta di legge Codacci-Pisanelli e Caiati e dissi che oltre all'onere finanziario essa comportava la soluzione di una situazione giuridica quanto mai delicata. Si stabilì di esaminare la proposta di legge in una delle prime sedute alla riapertura della Camera in settembre, senonché dopo qualche giorno ho rivisto il detto provvedimento all'ordine del giorno per cui vorrei pregare la Commissione di confermare la sua precedente

deliberazione onde dare al Governo la possibilità di esaminare — come già si era stabilito — tutta la questione attinente alla proposta di legge in oggetto e per arrivare ad una soluzione che possa essere di soddisfazione per tutti.

CASTELLI. Io stesso non essendo stato presente alla deliberazione di rinvio della precedente seduta, ho insistito perché la proposta venisse messa all'ordine del giorno. Non mi oppongo al rinvio chiesto dal Governo. Vorrei però rivolgere la preghiera al Governo di volersi accingere a risolvere veramente la questione che i suoi predecessori, onorevole Amatucci, si erano impegnati ad esaminare. E perché essa sia risolta basta riferirsi all'articolo 79 del trattato di pace dove in poche frasi ella ed i suoi uffici troveranno tutti gli elementi. Quindi, la questione è rimandata a dopo le ferie, ma vorrei che il rinvio non segnasse l'insabbiamento del provvedimento, perché dopo una trattativa durata nove anni non sarebbe dignitoso un tale atteggiamento.

FALETRA. Debbo dare atto all'onorevole Sottosegretario che effettivamente c'era un accordo del genere, così come c'era l'impegno da parte del Governo di portare alla ripresa dei lavori parlamentari una definitiva risposta.

Condivido però l'opinione dell'onorevole Castelli che non si tratta di un grosso problema giuridico. Le difficoltà prospettate dal Sottosegretario — a mio avviso — non dovrebbero esservi. Può darsi che ci siano considerazioni economiche o politiche, ma non mi pare che sia il caso di procrastinare ulteriormente la soluzione del problema. Noi prendiamo atto dell'impegno del Governo che alla ripresa autunnale il problema sarà definito.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che alla ripresa dei lavori parlamentari la proposta di legge n. 1536 sarà rimessa all'ordine del giorno per la sperabile definitiva trattazione.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di mq. 117.745 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di Chioggia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3046).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di metri quadrati 117.745 ap-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

partenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di Chioggia», già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1957.

Il Relatore, onorevole Castelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Il comune di Chioggia, nell'intento di realizzare un programma di risanamento urbanistico, ha chiesto di acquistare una zona negli ex arenili di pertinenza del patrimonio dello Stato di complessivi metri quadrati 117.745, valutata dalla perizia ufficiale effettuata dalla Direzione generale del catasto in lire 117 milioni 745 mila. Da notare che nella zona richiesta esiste una estensione di metri quadrati 15.260, in atto utilizzata, dall'Ispettorato forestale del dipartimento di Treviso, come vivaio di piante da rimboschimento, vivaio che, per altro, non ha il carattere della stabilità di una vera e propria zona di rimboschimento. D'altra parte il comune di Chioggia si è impegnato, nel caso che l'acquisto venisse approvato dal Parlamento, di mantenere la destinazione di questa zona a vivaio, fino a che non abbia potuto offrire all'Ispettorato altra zona altrettanto idonea. Questi i termini dell'atto che viene proposto. Il prezzo di lire 117.745.000 verrebbe corrisposto in venti rate annuali con la corresponsione degli interessi legali a partire dalla stipula dell'atto. Si tenga presente che il comune di Chioggia sta procurandosi i mezzi finanziari per l'intera operazione e nel caso che questa richiesta avesse esito positivo sarebbe in grado di corrispondere l'intero prezzo in unica soluzione.

Il complesso viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui è posseduto dall'Amministrazione dello Stato e perciò con alcune servitù militari che vi gravano. Inoltre, il comune prende impegno di mantenere la zona a vivaio fino a che non abbia potuto offrire altra destinazione idonea. Aggiungo che il comune si impegna formalmente a destinare il terreno oggetto della compravendita all'ampliamento edilizio e alla sistemazione urbanistica della zona entro dieci anni dalla stipula del contratto. L'atto ha avuto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato.

Questi essendo i termini del negozio, si propone l'approvazione del disegno di legge inteso ad autorizzare il Ministero delle finanze ad addivenire alla stipula del contratto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Alla relazione dell'onorevole Castelli aggiungo che il prezzo fissato in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato, non è di lire 117.745.000 ma di lire 60.000.000. La ragione della riduzione è dovuta al fatto che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha preso in considerazione alcune osservazioni avanzate dal comune di Chioggia circa la elevatezza del prezzo e in particolare per l'onere — di cui il Relatore ha già dato notizia — di quel complesso di 15.260 metri quadrati di terreno che restano ancora adibiti a vivaio nonché per il vincolo dei dieci anni. Tenuto conto di tutto ciò, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha creduto di poter ridurre a 60 milioni di lire il prezzo dell'immobile che viene ceduto.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente e della Commissione che noi discutiamo un disegno di legge che si presenta nella fattispecie in maniera assolutamente singolare, perché non credo sia mai avvenuto che il Parlamento abbia *sic et simpliciter* modificato un prezzo di perizia, se non attraverso il rinnovo della perizia. L'atto formale per la determinazione del prezzo di cessione di beni pubblici è sempre la perizia responsabile da parte degli uffici competenti. Nulla osta che il Parlamento modifichi il prezzo, ma la procedura non è questa. Occorre rinviare gli atti all'amministrazione perché provveda ad una nuova perizia.

MARTINELLI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Castelli. Penso che il Parlamento possa mutare la natura del provvedimento di vendita in provvedimento di donazione, ma non possa surrogarsi agli organi tecnici: ciò significherebbe sovvertire tutte le norme della contabilità di Stato circa la stima del valore dei beni che passano dallo Stato ad altre persone giuridiche. Un atto di vendita possiamo trasformarlo in atto di donazione, ma non possiamo mutare la procedura, o cambiare la legge di contabilità.

FALETRA. Sono del parere contrario. Ritengo che gli organi tecnici possono dare il loro parere, ma non possono vincolare le nostre deliberazioni, altrimenti sarebbero i tecnici a decidere. Pertanto sono d'accordo nella riduzione del prezzo e vorrei riservare a me stesso e a tutti gli onorevoli colleghi la facoltà di ridurre o aumentare il prezzo ogni qual volta in occasioni del genere ci troviamo a legiferare.

PRESIDENTE. Indiscutibilmente gli organi tecnici, quando determinano la stima,

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

non possono essere disattesi. Sono i tecnici che determinano il valore, quindi — secondo me — il valore deve comparire nel provvedimento di legge. Poi si può introdurre un comma il quale dica che quel tale valore è ridotto dal 30, del 50 per cento, ma è soltanto l'autorità del Parlamento, per considerazioni di altra natura, che può farlo. In tal caso nel provvedimento rimarrebbe fisso il valore di stima agli organi tecnici ed è su questa indicazione di valore che il Parlamento eserciterebbe la sua indiscutibile autorità sovrano concedendo una riduzione. Ma dovrebbe essere necessario, per una sistemazione formale e giuridica delle cose, che comparisse negli articoli e l'una e l'altra indicazione. In via formale bisognerebbe precisare questo.

CAVALLARO NICOLA. Condivido la tesi dell'onorevole Presidente, perché noi non possiamo superare la procedura stabilita dalla legge. I criteri di stima vengono fissati con determinate norme e devono risultare integri nel disegno di legge. Noi non abbiamo facoltà di modificarli. Altrimenti ci arrogheremmo una funzione propria dei competenti organi tecnici.

MERIZZI. Accedo al ragionamento dell'onorevole Presidente, che si possa cioè anche fare un contratto misto di vendita e di donazione. Però, dato che la valutazione per l'alienazione è stata fissata dagli organi competenti in una determinata cifra, è necessario indicare nella legge che si è voluto fare un contratto misto di alienazione e di donazione; altrimenti potrebbe sembrare che la Commissione sia stata indotta a diminuire la cifra per motivi di favoritismo. Nessuno ci impedisce di dire che il Parlamento intende cedere l'immobile a un prezzo di favore, trattandosi di un trasferimento da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, però dobbiamo esplicitamente affermare che abbiamo inteso fare un contratto misto di vendita e di donazione.

ANGELINO PAOLO. Abbiamo un caso analogo nel provvedimento n. 2980 iscritto anch'esso nell'ordine del giorno della seduta odierna, riguardante la vendita a trattativa privata all'ente « Casa dell'aviatore » di una zona di terreno. Nella relazione è detto quale è il prezzo di stima determinato dall'Ufficio tecnico erariale; poi si aggiunge che in considerazione dei gravami che incombono sul fondo, si è ritenuto opportuno ridurre il prezzo di stima.

Perciò anche nel disegno di legge in esame sarebbe stato necessario indicare le ragioni urbanistiche per le quali il prezzo di stima viene ridotto.

A me pare che quando un immobile viene ceduto ad un ente pubblico a scopi urbanistici e non per ragioni speculative, il Parlamento abbia tutte le facoltà per applicare la riduzione del prezzo di stima. Per queste ragioni sono favorevole alla approvazione del disegno di legge.

BIMA. Richiamo l'attenzione sul fatto che, con questo provvedimento, si crea un precedente pericoloso, che potrà essere invocato in altri casi.

FACCHIN. Desidero fare una osservazione di carattere generale circa le modalità attraverso le quali può avvenire la cessione dei beni dello Stato a terzi. La legge sulla contabilità generale dello Stato stabilisce che la pubblica amministrazione, fino a un certo valore, può vendere con atto di sua volontà, senza ricorrere ad una autorizzazione legislativa, e in questo caso viene stabilita la procedura che deve essere seguita. Quando invece si tratta di un bene che ha un valore superiore ad un certo limite, la pubblica amministrazione ha bisogno dell'autorizzazione legislativa per effettuare la vendita. In questo caso, in sostanza, non si richiede al Parlamento una legge che determini il prezzo o le modalità della vendita, ma soltanto una autorizzazione a procedere alla vendita stessa, al fine di eliminare l'ostacolo frapposto dalla legge.

Una volta data dal Parlamento, con legge, l'autorizzazione all'amministrazione di spogliarsi di quel determinato bene, il Ministero delle finanze può procedere alla vendita, seguendo le modalità di ordine tecnico.

Ci può essere un terzo caso: quello che il Parlamento, invece di dare una autorizzazione pura e semplice, autorizzi l'alienazione secondo determinati criteri.

Nel nostro caso specifico, mi pare in sostanza che il Ministero delle finanze non si limiti a chiedere di essere autorizzato ad effettuare la vendita, ma ne indichi anche le modalità. Il Parlamento allora può sostituirsi al Ministero delle finanze e stabilire anche le condizioni alle quali la vendita stessa può essere eseguita. Questo è un atto di volontà sovrana, che non può essere limitato da nessuna norma di contabilità, perché il Parlamento potrebbe anche dire che la vendita deve essere effettuata per il prezzo di una lira, senza neppure indicare se si tratti di una vendita o di una donazione. Le considerazioni in base alle quali si arriva a formulare questo determinato atto non appartengono alla legge, ma a quei motivi che ogni deputato nella sua coscienza può addurre a sostegno della tesi che intende propugnare. E cioè un pro-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

blema unicamente di volontà della maggioranza.

MARTINELLI. Mi associo alla proposta del Presidente, perché appaia o nel testo legislativo o chiaramente nel resoconto stenografico della discussione il motivo per il quale viene disattesa la valutazione stabilita dagli organi tecnici e si passa da una cifra di lire 117 milioni a quella di lire 60 milioni.

Dobbiamo distinguere la questione patrimoniale, che in sé non ci riguarda, dalla questione di forma legislativa. I criteri coi quali possiamo legiferare sono esclusivamente criteri di ordine politico, e poiché in questo caso sono appunto criteri di ordine politico che disattendono quanto venne stabilito con un'altra legge che a suo tempo, quando fu fatta, rispondevano pure a criteri di ordine politico, abbiamo il diritto di chiedere o che il Governo ci faccia una relazione per dirci i motivi in base ai quali aderisce all'emendamento introdotto nel suo disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, oppure che i motivi stessi emergano dalla discussione.

È vero che siamo in sede legislativa e abbiamo la massima discrezionalità nell'ambito della Costituzione, ma la discrezionalità non è da confondere con la irrazionalità. Qualora non dessimo una spiegazione di carattere politico, creeremmo un precedente del quale non si possono misurare le conseguenze.

Per concludere, penso che possiamo aderire alla cifra di 60 milioni, che non è oggetto della discussione, ma che dobbiamo fare anche in modo che risultino i motivi di ordine sociale, urbanistico o di opportunità per i quali aderiamo alla riduzione del prezzo da lire 117 milioni a lire 60 milioni. In tal modo resterà salvo il principio che la stima è un atto proprio dei competenti organi amministrativi, non del potere legislativo.

FALETRA. Non contesto l'opportunità che nel resoconto stenografico o attraverso un ordine del giorno o attraverso altra forma che si ritenga opportuna, risultino la nostra adesione o meno a una stima, oppure le motivazioni politiche per le quali ci siamo allontanati dalla stima. Contesto che tutto ciò si possa immettere nella legge. Noi non possiamo e non dobbiamo menzionare quali sono stati i criteri che ci hanno spinto a scegliere una via piuttosto che un'altra. Voglio ribadire che noi possiamo giustificare nelle forme che vogliamo, attraverso questa ampia discussione o attraverso un ordine del giorno, quali siano stati i criteri che ci hanno spinto a stabilire un prezzo piuttosto che un altro, allontanandoci dalla stima fatta dagli organi tecnici, ma

non ritengo che ciò possa essere scritto nel testo della legge.

FACCHIN. Non sono d'accordo con questa impostazione e mi spiego. Se il Parlamento aderisce alla richiesta del Ministero delle finanze per l'autorizzazione a vendere, in questo caso non è necessario che sia indicato il prezzo nel provvedimento di legge perché una volta che il Ministero delle finanze abbia ottenuto l'autorizzazione a vendere, cioè una volta rimosso l'ostacolo al divieto di vendita, deve servirsi degli organi tecnici. Se invece il Parlamento ritiene di fissare un prezzo di sua volontà, in questo caso fissa un limite alla pubblica amministrazione la quale è tenuta ad osservare quel dato prezzo che, poi, deve essere indicato.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione si presenti in questo modo. Quando il Ministero delle finanze chiede l'autorizzazione alle Camere per un provvedimento del genere, le Camere la concedono per il prezzo di stima che il Ministero presenta. Le Camere possono disattendere la stima? Arrivati a questo punto della discussione ho l'impressione che la Commissione non voglia insistere per l'emendamento da apportare e che si accontenta che rimangano agli atti le osservazioni fatte in proposito e la dichiarazione del Governo, da tenere per guida qualora ci trovassimo di fronte a provvedimenti e a questioni del genere differenza fra valore di stima e prezzo di vendita.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha sentito la necessità di richiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione su questo fatto indubbiamente nuovo e non può che apprezzare la discussione che si è svolta. Ai motivi per cui il Governo non si è opposto all'emendamento per la riduzione del prezzo se ne aggiunge un altro che mi era sfuggito: cioè vi sono ragioni essenzialmente sociali che hanno indotto ad accedere alla riduzione del prezzo.

Il Governo accetta la proposta fatta dal Presidente, nel senso che non sia necessaria una modificazione formale della legge, purché si abbia traccia della discussione avvenuta e delle ragioni politiche e tecniche per cui la riduzione è stata fatta.

CASTELLI, *Relatore*. Penso che la questione della legittimazione da parte del Parlamento della modifica ai termini della legge di autorizzazione non sia la questione sollevata oggi. Salvo i limiti della Costituzione, il Parlamento può deliberare come vuole e nei termini che vuole. Ma la questione è un'altra: se cioè dovendosi modificare il

prezzo stabilito dagli organi tecnici noi dobbiamo motivare la modifica, non nel contesto del provvedimento, ma nel corso della discussione. Anche questo principio è stato risolto, mi sembra, pacificamente in modo affermativo. Tutto ciò in tesi generale. Nel caso particolare siamo davanti a una questione che si pone in questi termini: riduzione notevole del prezzo per due ordini di ragioni che sono state prospettate dall'onorevole rappresentante del Governo; una di carattere politico sociale, per cui si è detto che il comune di Chioggia non è in condizioni di sostenere un onere rilevante; l'altra di carattere tecnico per cui si è rilevato come una parte almeno delle ragioni che hanno indotto ad accedere alla riduzione del prezzo consista nella permanenza nella zona, per un certo numero di anni dell'attuale vivaio. Ora la misura per cui tale motivazione incide nella riduzione del prezzo deve essere una valutazione di carattere squisitamente tecnico. Siamo d'accordo che il Parlamento ha la più ampia discrezionalità, ma non è detto che debba comportarsi in modo irrazionale. Sarebbe irrazionale, contrario alla legge di contabilità di Stato ed alla buona prassi legislativa, che su una questione squisitamente tecnica il Parlamento legiferasse, andando al di là dei limiti dettati da una giusta e razionale discrezionalità. È questo il punto e perciò mi ero permesso di chiedere una ulteriore valutazione di ordine tecnico, anche perché atti del genere sono atti complessi in cui intervengono elementi di ordine amministrativo ed elementi di ordine legislativo. Ora il Governo e gli organi tecnici non solo intervengono direttamente ma anche attraverso la loro responsabilità: responsabilità tecnica degli organi tecnici e responsabilità politica del Governo. Quale conclusione possiamo trarre? Mi pare che l'intenzione della Commissione sia unanime — o pressoché unanime — nell'ammettere la riduzione del prezzo, mi sembra che anche il Governo, attraverso il secondo intervento dell'onorevole Sottosegretario, abbia assunto la responsabilità tecnica e politica dell'atto. Quindi abbiamo tutti gli elementi per tranquillizzare la nostra coscienza e autorizzare il Ministero delle finanze ad addivenire alla stipula dell'atto per 60 milioni di lire. Ma è evidente che solo attraverso una discussione come quella che abbiamo fatto potevamo risolvere la questione senza creare un precedente che sarebbe stato molto pericoloso.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Aggiungerò che il secondo intervento del rappresentante del Governo — come ha no-

tato il Relatore — ha puntualizzato il lato politico e sociale della questione ed io intendo affermare che questo punto assorbe tutti gli altri: è il preminente. Quindi, essenzialmente per ragioni politico-sociali, il Governo non ha fatto opposizione al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la cessione al comune di Chioggia di un arenile della superficie di metri quadrati 117.745, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in detta città, per il prezzo di lire 60 milioni, rateizzabile in un massimo di venti annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per l'acquirente di destinarlo all'ampliamento edilizio ed alla sistemazione urbanistica della zona entro un termine massimo di 10 anni dalla data del contratto di compravendita.

All'approvazione del relativo atto provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Cessione al comune di Cervia di un arenile della superficie di metri quadrati 28.500, appartenente al patrimonio dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, sito nella stessa località, della complessiva estensione di metri quadrati 28.600 di proprietà del comune di Cervia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3047).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione al comune di Cervia di un arenile della superficie di metri quadrati 28.500, appartenente al patrimonio dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, sito nella stessa località, della complessiva estensione di metri quadrati 28.600 di proprietà del comune di Cervia ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore onorevole Castelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Penso che, dopo la discussione fatta a proposito del pre-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

cedente disegno di legge n. 3046, la questione si presenti più semplice. Il comune di Cervia è venuto a conoscenza che il comando militare di Bologna ha ottenuto l'uso del tratto di arenile di pertinenza demaniale, per destinarlo a poligono di tiro. Questo arenile insiste, se non nel centro della città, almeno nel mezzo di una zona che il comune di Cervia ha in corso di sistemazione come centro marittimo e nella quale dovrebbero inserirsi ben otto viali.

Ognuno di noi può constatare l'inopportunità di creare un poligono proprio nel centro di una stazione marittima. Quindi il comune di Cervia si è preoccupato di trovare una zona più idonea alle finalità dell'amministrazione militare e ha proposto al demanio di addivenire ad una permuta della zona che l'amministrazione militare vorrebbe adibire a poligono di tiro, con altra zona di proprietà comunale, più idonea e più rispondente all'uso cui l'amministrazione militare tendeva.

Gli organi tecnici sono addivenuti a una valutazione che semplifica notevolmente l'atto, poiché essa attribuisce lo stesso valore — salvo una differenza di cui non è il caso di tener conto — di 92 milioni, tanto all'arenile quanto alla zona interna nella quale dovrebbe essere stabilito il poligono di tiro.

Tenuto presente che da un lato vengono tutelati gli interessi dell'amministrazione militare e dall'altro l'interesse della sistemazione urbanistica del comune di Cervia, propongo all'onorevole Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge che autorizza il Ministro delle finanze ad addivenire all'atto di permuta tra i due immobili, come risultano descritti nella relazione al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FACCHIN.** Mi viene in mente una osservazione che si ricollega alla discussione fatta a proposito del disegno di legge n. 3046. Io sono dell'avviso, come già ho detto, che nel caso in cui il Parlamento si limiti a dare l'autorizzazione al Ministero delle finanze di effettuare una vendita, in via generale non dovrebbe essere indicato il prezzo, ma dovrebbe essere detto che la vendita sarà effettuata al prezzo che verrà fissato dagli organi tecnici. In caso contrario la legge potrebbe anche divenire inoperante, in quanto se essa, per esempio, fosse pubblicata nell'agosto 1957 e la stima risalisse a dieci mesi o due anni prima, nel momento in cui il Ministero delle finanze dovesse concludere il negozio giuridico di ven-

dità vi potrebbe essere una alterazione del prezzo di stima, determinato da circostanze varie, per cui, in coscienza, il Ministero stesso non dovrebbe sentirsi autorizzato ad effettuare la vendita a quel prezzo. Tanto più che ci sono delle disposizioni di carattere generale riguardanti la pubblica amministrazione, secondo le quali, nei casi in cui gli enti pubblici effettuano delle vendite, la stima degli organi tecnici non deve avere una data anteriore di sei mesi al giorno della stipula; appunto perché ci si è preoccupati delle possibili variazioni di prezzo.

Si ha così una ulteriore dimostrazione indiretta che il provvedimento legislativo non è altro che una autorizzazione data al Ministero, cioè la rimozione di un ostacolo di carattere generale, in presenza del quale non si potrebbe effettuare la vendita. E il Parlamento si dovrebbe limitare, appunto, a dare l'autorizzazione.

**FALETRA.** Dissento dalla tesi dell'onorevole Facchin; tuttavia la discussione ci porterebbe troppo lontano, perché si tratterebbe di vedere quali sono le ragioni del controllo che il Parlamento deve fare su questi atti. Non si capirebbe perché il Parlamento dovrebbe fare un controllo, se non avesse la prerogativa di convalidare il prezzo indicato dagli organi tecnici e di stabilirne uno maggiore o uno minore.

Fatta questa breve osservazione, dichiaro a nome del mio Gruppo di esprimere la piena adesione al disegno di legge in esame.

**PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Anche il Governo invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**CASTELLI, Relatore.** Questi disegni di legge di non grande importanza, hanno sollevato delle questioni interessanti ed è anche interessante il problema proposto dall'onorevole Facchin. Mi sia permesso, però, per ragione di adesione ai principi generali, di non essere d'accordo con lui. La legge di autorizzazione è un atto legislativo, perché è un atto del Parlamento, ma è una autorizzazione come numerose altre. Ora non esiste in diritto pubblico l'istituto dell'autorizzazione comune. La pubblica amministrazione non autorizza un privato o un ente a fare qualsiasi cosa, ma l'autorizzazione è sempre limitata all'indicazione dei termini della richiesta, se è sollecitata da una richiesta, o dalle direttive fissate dal Parlamento, quando assume il carattere di atto legislativo. Quando si tratta, in particolare, dell'autorizzazione ad una cessione o vendita, è evidente che il Parlamento

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

deve esprimere il suo parere sull'atto e sul prezzo. Quindi il prezzo è un elemento essenziale della vendita e il Parlamento deve esprimere il suo giudizio sulla valutazione del prezzo come elemento indispensabile per l'autorizzazione che lo stesso Parlamento concede.

Detto questo, insisto nel proporre l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata la cessione al comune di Cervia di un arenile, esteso metri quadrati 28.500, sito in Milano Marittima di Cervia, appartenente al patrimonio dello Stato, del valore di lire 92 milioni, a titolo di permuta alla pari, con un lotto di terreno pinetato, di proprietà del comune di Cervia, della superficie di metri quadrati 28.600, sito nella stessa località.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Non essendovi emendamenti o modifiche, all'articolo unico il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata all'Ente morale « Casa dell'Aviatore » del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al Viale dell'Università in Roma. (2980).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata all'Ente morale " Casa dell'Aviatore " del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al Viale dell'Università in Roma ».

Il Relatore, onorevole Berloff, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERLOFFA, *Relatore*. Il disegno di legge prevede l'autorizzazione al Ministero delle finanze per la vendita del suolo di 1.260 metri quadrati appartenenti al patrimonio dello Stato che si trova in Roma, al Viale dell'Università, alla « Casa dell'Aviatore », ente morale avente lo scopo di offrire un decoroso e conveniente luogo di sosta agli ufficiali dell'aeronautica di passaggio per la capitale e di

permettere a quelli residenti in Roma e negli aeroporti vicini di avere a propria disposizione dei locali di ritrovo.

Il terreno è compreso nel compendio demaniale in uso all'amministrazione della Difesa nel quale sorgono il palazzo dell'Aeronautica, l'edificio destinato a scuola di guerra aerea ed altre costruzioni per i servizi di detta amministrazione.

L'Ufficio tecnico erariale ha attribuito al terreno il valore di lire 60.000 per metro quadrato.

La vendita verrebbe effettuata col vincolo della perpetua destinazione agli scopi che l'ente si prefigge e con la condizione che, ove per qualsiasi motivo tale destinazione non potesse essere mantenuta, il suolo tornerebbe in proprietà dello Stato con tutti i manufatti che vi fossero sorti. Stante il peso di un tale vincolo, il disegno di legge prevede la riduzione del 50 per cento del valore commerciale, cioè 1.260 metri quadrati a lire 30.000 al metro quadrato per complessive lire 37 milioni 800 mila. Poiché detto valore supera il limite entro il quale è consentita, a termini delle vigenti disposizioni, la vendita dei beni patrimoniali dello Stato a trattativa privata, è stato predisposto il disegno di legge al nostro esame affinché, in deroga a tali disposizioni, venga autorizzata la vendita del bene stesso.

Propongo pertanto alla Commissione di volere suffragare, col suo voto favorevole, alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

« L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere, a trattativa privata, all'ente morale « Casa dell'Aviatore » il terreno di metri quadrati 1.260, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un rettangolo della dimensione di metri 45 x 28 con unico fronte stradale sul viale dell'Università in Roma, per il prezzo di lire 37.800.000, con l'obbligo per l'acquirente, pena la risoluzione del contratto, di costruirvi un edificio da adibirsi in perpetuo esclusivamente a luogo di sosta e di ritrovo per gli ufficiali dell'Aeronautica.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.



LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

**Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950. da scorporare dal compendio denominato « Ex Tettoie San Martino » in detta città. (2981).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata all'amministrazione provinciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato " Ex Tettoie San Martino " in detta città ».

Il Relatore, onorevole Gennai Tonietti Erisia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Si tratta di beni dismessi dalla Amministrazione militare ai fini della vendita ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152. L'immobile denominato « Ex Tettoie San Martino » è centrale ed è costituito da circa 22 mila metri quadrati di terreno residuo dalla distruzione dei fabbricati avvenuta per fatti di guerra. L'area è stata suddivisa in lotti, in parte utilizzati e in parte da utilizzare. Fra questi ultimi figurano quattro lotti per complessivi metri quadrati 5.950, valutati ciascuno lire 12.500.000 (in totale lire 50 milioni).

L'amministrazione provinciale di Alessandria ha chiesto la cessione dei quattro lotti — compreso il tratto di strada che li divide — per costruirvi un edificio in unico corpo da destinare a sede del liceo scientifico e del Provveditorato agli studi.

La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con perizia 17 novembre 1954, ha attribuito al suolo suddetto il valore di lire 36 milioni. Tenuto conto del fine di interesse pubblico che l'amministrazione provinciale intende perseguire, si è ritenuto di far luogo alla vendita in favore della stessa del suolo richiesto, consentendo altresì che il prezzo venga versato in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 gennaio 1957, ha espresso parere favorevole al concretamento del negozio. Poiché questo, per altro, comporta la vendita a trattativa privata di un immobile patrimoniale dello Stato avente un valore superiore ai limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono il ricorso a tale eccezionale procedura, si è predisposto il disegno di legge che stiamo esaminando recante autorizzazione, in deroga a dette norme, alla vendita del bene in favore dell'amministrazione provinciale di Alessandria.

Propongo alla Commissione di voler dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RONZA. Senza voler riaprire la larga discussione svoltasi sul precedente provvedimento da noi esaminato nella odierna seduta, e dichiarando che darò la mia adesione alla approvazione del disegno di legge proprio perché si tratta di dare modo all'amministrazione provinciale di Alessandria di costruire un edificio scolastico, desidero fare una osservazione. I diversi disegni di legge presentati oggi al nostro esame hanno messo in rilievo la necessità di farli precedere dall'espletamento di tutte le norme previste in questi casi e vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario per la finanze affinché il Demanio, quando inizia le trattative, raccolga tutti gli elementi necessari per poi addivenire a una formulazione del disegno di legge che tenga conto delle norme generali, altrimenti sarebbe inutile derogare per casi singoli e non tenere conto dei casi di maggiore importanza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, in favore dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato « Ex Tettoie San Martino » in detta città, per il prezzo di lire 36.000.000.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « ex caserma Neri » sito in detto centro abitato. (2982).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « ex caserma Neri » sito in detto centro abitato.

Il relatore onorevole Belotti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno in Val Camonica della « ex caserma Neri », sita nello stesso comune, per un importo di 16 milioni di lire, da corrispondersi in 10 annualità con interessi in forma scalare sulle rate dilazionate.

Si tratta di un immobile, come è detto nella relazione al disegno di legge, in estremo stato di degrado, quindi i 16 milioni vanno riferiti ad uno stato di conservazione dell'immobile, che rende assolutamente non consigliabile alcuna riparazione e alcun lavoro di ripristino. Si tratta per di più di agevolare la sistemazione degli uffici finanziari mandamentali — ufficio delle imposte dirette e ufficio del registro — in quanto l'alienazione di questo immobile in favore del comune di Breno dovrebbe consentire l'utilizzo dell'area per la costruzione di un fabbricato dove troverebbero sede gli uffici suddetti.

Quindi, considerate le condizioni dell'immobile e la finalità pubblica che si intende perseguire, mi pare che si possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge.

Aggiungo che il Consiglio di Stato nella seduta del 10 giugno 1957 ha espresso parere favorevole al concretamento del negozio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GHISLANDI. Desidero togliere dall'animo degli eventuali litiganti qualsiasi ombra di dubbio. In questo caso lo Stato fa un guadagno notevole, perché si tratta di un fondo che il comune di Breno diede a suo tempo gratuitamente allo Stato per la costruzione della caserma degli alpini. Poi, con la guerra del 1918, la caserma fu trasferita e, attraverso altri passaggi, lo stabile finì per essere occupato dalle camicie nere. Durante la lotta di liberazione fu quasi totalmente distrutto. Oggi il fabbricato è un rudere che non vale niente. Il valore è rappresentato soltanto dal terreno. Il comune paga allo Stato 16 milioni e per di più si impegna ad affittare allo Stato stesso parte del fabbricato per gli uffici mandamentali finanziari, aumentando così il decoro del paese.

Non c'è quindi che da approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico.

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Breno, dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « Ex Caserma Neri » sito in detto centro abitato, per il prezzo di lire 16.000.000 ratizzato in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto ».

Poiché non vi sono emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

**Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex caserma Alessandro Farnese (Cittadella) » sito in detta città. (2983).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex caserma Alessandro Farnese (Cittadella) », sito in detta città.

Il relatore onorevole Armosino ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMOSINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'ex Cittadella di Parma, di proprietà dello Stato, è costituita da cinque baluardi angolari, collegati tra loro da cinque lati, che formano nell'insieme un grande pentagono.

Nell'interno sono sorti in tempi successivi vari fabbricati, adibiti a caserma e a depositi militari. È da rilevare che la parte perimetrale ha un elevato pregio artistico e storico e deve pertanto essere ripristinata e conservata. Invece i fabbricati interni sono andati quasi totalmente distrutti a causa degli eventi bellici. Non si ravvisa quindi la convenienza di ripararli o ricostruirli.

Tutto questo complesso è stato definitivamente abbandonato dal Ministero della difesa che l'aveva in uso ed è perciò disponibile per la vendita.

Il comune di Parma ha chiesto di potere acquistare questo complesso, a trattativa privata, per destinarlo a parco pubblico. All'immobile è stato attribuito dagli organi tecnici dell'amministrazione un valore di 45 milioni di lire, e il comune di Parma si è dichiarato pronto a corrispondere questo prezzo, impe-

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

gnandosi inoltre a vincolare in perpetuo l'immobile ai fini sopra indicati. La somma di 45 milioni sarà pagata in dieci rate, la prima delle quali sarà versata contestualmente alla stipula dell'atto e le altre nei nove anni successivi con gli interessi legali a scalare.

Poiché l'acquirente è un ente pubblico, si deve escludere ogni fine speculativo. Però, siccome la parte perimetrale ha un valore artistico e storico notevole, mentre il prezzo di vendita non è eccessivo, si potrebbe porre il ripristino e la conservazione di questa parte a carico del comune.

**PRESIDENTE.** Non spetta a noi fare questa osservazione. Noi dobbiamo soltanto dire se riteniamo regolare oppure no l'atto del quale ci si chiede l'autorizzazione legislativa, e deliberare conseguentemente.

**ARMOSINO, Relatore.** Concludendo, visto che il demanio militare non ha più bisogno della ex caserma Alessandro Farnese, viste le notevoli distruzioni in essa avvenute, visti gli scopi a cui il comune di Parma intende destinare l'immobile, come relatore chiedo che la Commissione proceda all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ANGELINO PAOLO.** Quando i comuni acquistano beni dal demanio dello Stato per adibirli ad uso pubblico, come in questo caso, credo che dovremmo essere sempre soddisfatti e favorire in tutti i modi i trapassi di proprietà. Tanto più quando si tratta di immobili da adibire all'edilizia scolastica, poiché si tratta di una funzione eminentemente statale. I comuni sovente spendono notevoli somme per costruire le scuole, che non servono solo agli studenti del comune dove si trovano, ma anche agli studenti di tutta la provincia e perfino di altre provincie. Quindi si tratta di un fine preminentemente pubblico, che lo Stato dovrebbe favorire in ogni modo, applicando, arriverei a dire, addirittura un prezzo simbolico per il trasferimento, poiché l'edilizia scolastica è un servizio che dovrebbe passare allo Stato, mentre i comuni per assolvere questo compito si vedono depauperate le proprie finanze.

**PRESIDENTE.** Nessuno più chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Il disegno di legge consta del seguente articolo unico:

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere, a trattativa privata, al comune di Parma, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato « ex caserma

Alessandro Farnese (Cittadella) », sito in detta città, per il prezzo di lire 45.000.000 ratizzato in dieci annualità con gli interessi a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per l'acquirente di destinarlo in perpetuo esclusivamente a parco pubblico o di pubblico divertimento.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Poiché non vi sono emendamenti all'articolo unico, il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di metri quadrati 117.745 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di Chioggia » (3046):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Cessione al comune di Cervia di un arenile della superficie di metri quadri 28.500, appartenente al patrimonio dello Stato, in permuta di un lotto di terreno pinetato, sito nella stessa località, della complessiva estensione di metri quadri 28.600, di proprietà del comune di Cervia » (3047):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Vendita a trattativa privata all'Ente morale " Casa dell'aviatore " del suolo di metri quadrati 1.260 appartenente al patrimonio dello Stato, sito al viale della Università in Roma » (2980):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1957

« Vendita a trattativa privata all'amministrazione provinciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5.950 da scorporare dal compendio denominato " Ex tettoie San Martino " in della città » (2981):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	1

*La Commissione approva).*

« Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato " Ex caserma Neri " sito in detto centro abitato » (2982):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	1

*La Commissione approva).*

« Vendita a trattativa privata al comune di Parma dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato " Ex caser-

ma Alessandro Farnese (Cittadella) " sito in detta città » (2983).

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alle votazioni.*

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Arcaini, Armosino, Assennato, Relotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Facchin, Faletra, Gennai Toniotti Ersilia, Ghislandi, Guariento, Guggenberg, Infantino, Longoni, Martinelli, Merizzi, Priore, Raffaelli, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

*Sono in congedo:*

Alicata, Ferreri Pietro e Romano.

**La seduta termina alle 11.**

---

*IL DIRETTORE*  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI